

I TITOLI DI COMPETENZA NELLE CAUSE DI DICHIARAZIONE DI NULLITA' DEL MATRIMONIO

(voce per un lessico di diritto canonico)

Di Fabrizio Cecci, avvocato rotale

E' il *Codice di Diritto Canonico* che al canone **1673** (corrispondente al canone **1359** del *Codice dei Canoni delle Chiese Orientali* - CCEO) stabilisce quali siano i tribunali competenti per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio canonico che non siano riservate alla Sede Apostolica (cioè al Papa), come le cause dei capi di Stato. Detto canone indica 4 regole in base a criteri che sono ben conosciuti, *mutatis mutandis*, non solo ai giuristi di *civil law*, ma anche a quelli di *common law*. Il primo stabilisce che è competente il tribunale del luogo in cui il matrimonio fu celebrato (*forum razione contractus*). Il secondo stabilisce la competenza del tribunale del luogo in cui la parte convenuta ha il domicilio o il quasi domicilio (*forum razione domicilii partis conventae*). Il terzo prevede la competenza del tribunale del luogo in cui la parte attrice ha il domicilio (*forum razione domicilii partis actricis*), purchè entrambe le parti risiedano nel territorio (nazionale) della stessa Conferenza Episcopale; in questo caso è necessario che il Vicario Giudiziale (che corrisponde al Presidente del Tribunale) del luogo di domicilio della parte convenuta, udita la medesima, sia



d'accordo; pertanto non è necessario il consenso della parte convenuta,

ma è necessario quello del Vicario Giudiziale che è obbligato a sentire la stessa. Il quarto criterio è il cosiddetto *forum plerarumque probationum*, ossia il luogo dove debba essere raccolta la maggior parte delle prove. Anche in questo caso, come nel precedente, è indispensabile che ci sia il consenso del Vicario Giudiziale del domicilio della parte convenuta, che ha l'obbligo di chiedere alla stessa se abbia qualcosa in contrario; anche in questo caso non decide la parte convenuta, ma il Vicario Giudiziale che ha l'obbligo di interpellarla. In questi casi il Vicario Giudiziale della parte convenuta, deve valutare attentamente tutte le circostanze della causa, e soprattutto le difficoltà di difesa della parte convenuta davanti al tribunale del luogo in cui la parte attrice ha il domicilio, o nel quale debba essere raccolta la maggior parte delle prove. A tal fine devono essere tenute presenti tanto le prove che si prevede siano addotte dall'una e dall'altra parte, sia quelle che debbano essere acquisite d'ufficio.

Questi criteri possono essere eccezionalmente derogati dal *Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, il quale può per giusto motivo concedere la cosiddetta "proroga della competenza" (Cfr. art. 124, n. 3 *Pastor Bonus*), che viene data a titolo di "grazia" dopo un attento e rigoroso esame, tenendo presente tutte le circostanze del caso e principalmente due criteri da contemperarsi con giustizia: il primo è quello di facilitare l'introduzione della causa, il secondo è quello che non risulti



pregiudicato o reso difficile il diritto di difesa della parte convenuta.

E' utile qui ricordare che la sentenza che dichiara la nullità di un matrimonio non è esecutiva se non sia confermata da un tribunale di appello (il principio della cosiddetta “*duplice conforme*”); il tribunale di appello non viene scelto dalle parti, ma è precostituito,

ossia ad ogni tribunale di primo grado, corrisponde un tribunale di appello. In Italia i tribunali ecclesiastici sono organizzati prevalentemente su base regionale e risiedono soprattutto nei capoluoghi. Così, ad esempio, una sentenza emessa dal tribunale Umbro, con sede in Perugia, dovrà essere appellata a quello Etrusco (con sede in Firenze). E' invece sempre possibile l'appello alla Rota Romana, la quale decide anche in terzo grado di giudizio, ossia quando il tribunale di appello ha deciso in senso difforme dal quello di primo grado. In questo caso la decisione della Rota Romana andrà a confermare una delle due precedenti difformi, rendendola esecutiva in base al principio della “*duplice conforme*”.

Ricordiamo brevemente che le cause sullo *status personarum* in diritto canonico non passano mai in giudicato (can. 1643 CIC) e possono essere sempre impugnate per nuove e gravi prove o argomenti e questo per salvaguardare la verità dei fatti (can. 1644 CIC). E' per questo motivo che si parla in merito alle stesse solo di esecutività, mai di passaggio in giudicato. E' per questo motivo che ai fini della esecutività/delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale nella Repubblica Italiana



non è richiesta l'attestazione del giudicato, ma quella di esecutività che viene rilasciata dal *Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica* (art. 8, n.2 Legge 25 marzo 1985, n. 121). Una nota comparatistica: nelle recenti proposte di riforma in Italia del ricorso per cassazione, taluni hanno richiesto l'introduzione del principio della “*duplice conforme*” che avrebbe comportato la possibilità di ricorrere per cassazione soltanto nel caso in cui il tribunale di primo grado e quello di appello si fossero pronunciati in maniera difforme; quindi con la preclusione del ricorso nel caso di due sentenze conformi.

